



COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

ORDINANZA n. 08

Rivignano Teor li 15/07/2015

Prot. 8048/2015

Oggetto: Artt.192-256 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 - Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi presenti diffusamente nel giardino e in due edifici pertinenziali alla abitazione in via Ippolito Nievo 14 nel Capoluogo di Rivignano, catastalmente individuata al Foglio n°15 Particelle n°88 e 585, (Sez. A – Rivignano) su area di proprietà dei Sig.ri Federico Dario e Ciani Adelia -

IL SINDACO

Premesso:

Che l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Che il D.Lgs.n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone al comma 1 il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ed al comma 2 l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, al comma 3, che in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

Che l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 il comma 3, sancisce “chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma 3 (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o nella sentenza emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3.

Che in data 04/06/2015 il Personale del Nucleo Operativo per la Vigilanza Ambientale su richiesta dell'Ufficio Area Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti – della Provincia di Udine individuava la presenza di un'ingente quantità di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi (circa 326 mc) presenti diffusamente nel giardino e in due edifici pertinenziali alla abitazione sulle particelle catastali n° 88 e 585 del F. 15 del comune di RivignanoTeor (Sez. A – Rivignano) di proprietà dei Sig. Dario Federico e Ciani Adelia come evincibile dal rilievo fotografico (allegato 1) quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che trattasi di:

- 1) Nella corte pertinenziale all'immobile distinta catastalmente al F. 15 mapp. 88 (Sez. A – Rivignano) di n° 3 cumuli di rifiuti per un volume totale di circa **260 metri cubi** costituiti, per quanto visivamente apprezzabile da : bruciatori/caldaie da riscaldamento, vasche da bagno, forni elettrici da cucina, lavatrici, radiatori metallici, climatizzatori da appartamento e parti di essi, bombole di gas refrigerante per climatizzatori, rasaerba con motore o parti di essi, stendini metallici, profili in lamiera, alluminio e rame, mensole metalliche, reti metalliche plasticate, bidoni metallici di varia misura, boiler da riscaldamento, pezzi di tondini in ferro e di rete elettrosaldata, rete metallica di recinzione, tubi in ferro, in acciaio, in rame, motori elettrici, motori a scoppio, affettatrici elettriche, cestelli da frigorifero, telai di serramenti in alluminio, profili di serramenti in alluminio, tubi e placche di piombo, limature, trucioli e sfridi di ottone, rame, acciaio, alluminio, trecce fili e cavi di rame già spellati, e da spellare in significativa quantità, tubi flessibili in inox uso idraulico, tubi corrugati in inox di camini, lavelli domestici, fusti di birra, raccordi di manichette in ottone, pentolame, serpentine da riscaldamento/raffreddamento, piani di cottura, parti di motori elettrici ed a scoppio, tubi flessibili per uso idraulico/pulegge.
- 2) Nell'edificio rustico composto da piano terra ed un sottotetto, con annesso sul lato sud un ulteriore fabbricato composto da solo pianterreno distinti catastalmente al F. 15 mapp. 585 (Sez. A – Rivignano) di tutti i rifiuti ed attrezzature costituiti, per quanto visivamente apprezzabile da:
 - **VANO D** per un totale di circa **25 metri cubi**: tubi in rame misti, cavi di rame da spellare, barre in alluminio, lamierini in alluminio, betoniera, motociclo "Lambretta", televisore, tubi in rame plastificati, scambiatori di calore, fili di rame spellati, profili in alluminio, raccorderia e rubinetteria idraulica, parti di attrezzature, metalli di uso militare con n° inventario;
 - **VANO E** per un totale di circa **7 metri cubi**: tubi ed elementi in rame ed acciaio, cavi elettrici in parte spellati, parti metalliche eterogenee;
 - **VANO F** per un totale di circa **20 metri cubi**: carter in alluminio, pentolame, scambiatori di calore, tubi flessibili in alluminio contenuti in decine di scatoloni di cartone stivati;
 - **VANO G** per un totale di circa **4 metri cubi**: una decina di fusti da 25 lt contenenti spezzoni di rame spellati, pentolame, uno scatolone di lamine di rame, uno scatolone con trucioli di ottone, n° 2 fusti di 2 hl contenenti pezzi di funi in rame trattato tipo linea elettrica e cavi di rame a trefoli, tre scatoloni con sfridi di lamiera in alluminio, alcuni scatoloni con pezzi metallici di vario tipo;
 - **VANO H** per un totale di circa **2 metri cubi**: parti di grondaia in rame, serpentine in rame, cavi di rame a trefolo, cavi elettrici spellati e da spellare;
 - **VANO I** per un totale di circa **8 metri cubi**: 11 sacchi in plastica contenenti vaschette in alluminio di cibo per gatti, parti di rete di recinzione plastificata, n° 2 scatoloni con pentolame e sfridi in alluminio, 0,5 mc di pezzi di lamiera, un tosaerba senza motore, n° 2 mc di lamine di alluminio di varia pezzatura, n° 10 scambiatori di calore in alluminio, n° 2 sacchi di plastica contenenti sfridi di lamiera in alluminio, materiale metallico di cui anche parti di arredamento e suppellettili;
- 3) N° 1 macchinario spellafili elettrico funzionante presente all'interno dell'edificio di cui al punto 2;
- 4) N° 1 macchinario sega a nastro per taglio avvolgimenti motori elettrici presente all'interno dell'edificio di cui al punto 2;
- 5) N° 1 compressore presente all'interno dell'edificio di cui al punto 2;
- 6) N° 1 pesa agricola "decimale" della portata di 3 quintali posta all'esterno;
- 7) Attrezzature idonee al taglio, demolizione, compressione dei rifiuti metallici, e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, tavolo con morsa, n° 2 flex funzionanti con dischi per acciaio, n° 1 levigatrice, scalpelli, cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi per bulloni, trancia bulloni, 3 seghetti per ferro, martelli, presenti all'interno dell'edificio di cui al punto 2

Che i rifiuti sono stati abbandonati dal Sig. Dario Federico nato a Udine il 27/08/1966 e residente a Rivignano Teor in via Ippolito Nievo 14 in qualità di comproprietario dell'immobile e delle sue pertinenze a cui sono ascritte le responsabilità per il reato previsto e punito dall'art. 256 comma 1 del D. Lgs 152/2006 per avere tenuto una condotta di illecita gestione rifiuti per aver, senza autorizzazione, stoccato un ingente quantitativo di rifiuti rottami ferrosi e non ferrosi al fine di sottoporli successivamente a recupero (ex art. 183 comma 1 lett. aa) messa in riserva R13 dell'allegato "C" alla parte IV del D. Lgs 152/2006); la demolizione/smontaggio dei motori ed apparecchiature elettriche ed altre apparecchiature costituisce anche essa attività di gestione rifiuti, nella specie trattamento ai fini di recupero (ex art. 183 comma 1 lett. s del D.Lgs 152/2006) attività che doveva essere egualmente autorizzata;

Considerato:

Che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di abbandono dei rifiuti, deve provvedere:

- alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- qualora a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta - Titolo V (bonifica di siti contaminati) art.239 comma 2 e art.242.

Che l'attività che ha portato all'accertamento dei rifiuti su indicati è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Udine e che l'area è sottoposta a provvedimento di sequestro penale (R.G.N.R. n° 3204/15 mod. 21)

Che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata dalla nota Personale del Nucleo Operativo per la Vigilanza Ambientale sopra indicata.

Preso atto

Che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria.

Che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

Che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, dovrà essere completato con la presentazione al comune di Rivignano Teor di copie dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti come sopra individuati.

Ritenuto

necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

al Sig. Dario Federico nato a Udine il 27/08/1966 e residente a Rivignano Teor in via Ippolito Nievo 14 in qualità di comproprietario dell'immobile e delle sue pertinenze distinto catastalmente al Foglio n°15 Particelle n°88 e 585 – Sez. A Rivignano

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di **60 (sessanta) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulle particelle catastali n° 88 e 585 del F. 15 del comune catastale di Rivignano Teor – Sez. A (Rivignano) come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

- al personale all'ufficio di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- al Responsabile del Settore LL.PP. e manutenzione patrimonio l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione FVG nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n° 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata :

al Sig. Dario Federico nato a Udine il 27/08/1966 e residente a Rivignano Teor in via Ippolito Nievo 14 in qualità di comproprietario dell'immobile e delle sue pertinenze distinto catastalmente al Foglio n°15 Particelle n°88 e 585 – (Sez. A - Rivignano)

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso Tribunale di Udine;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Rivignano Teor;
- Ufficio della Polizia Locale del Comune di Rivignano Teor;
- Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- Direzione Centrale attività Produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Stazione forestale di San Giorgio di Nogaro;
- Direzione Centrale attività Produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio del Corpo Forestale Regionale – Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (NOAVA);
- Amministrazione Provinciale di Udine – Area Ambiente – Servizio Gestione rifiuti;
- Responsabile del servizio LL.PP. e manutenzione Patrimonio del Comune di Rivignano Teor;

che copia del presente Provvedimento venga :

- pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

IL SINDACO
Avv. Mario Anzil